

# Attestato di prestazione energetica: indicazioni sulla disciplina applicabile

---

16 Gennaio 2014

Presentata in Aula della Camera dei Deputati un'**Interrogazione a risposta immediata** (n. **3-00557** primo firmatario On. Mallian Schullian del Gruppo parlamentare Misto- Minoranze linguistiche), sul **regime giuridico applicabile agli attestati di prestazione energetica** con riferimento agli atti di trasferimento di immobili o ai contratti di locazione (vedi al riguardo news [14388](#) del 10.1.2014).

Intervenuto in risposta il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha, ricostruito i recenti interventi legislativi sulla materia:

- **l'articolo 6, comma 3-bis**, del **decreto-legge 63/2013** (sulla prestazione energetica in edilizia), convertito dalla legge 90/2013 (entrata in vigore il 4 agosto 2013), **ha sancito, a pena di nullità, l'obbligo** di allegazione dell'attestato di prestazione energetica;
- il decreto-legge **145/2013** (c.d. Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e non ancora convertito in legge), ha **soppresso la predetta nullità dei contratti, prevedendo** in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici, **la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria**;
- successivamente l'articolo 1, comma 139, lettera a), della legge 147/2013 (**legge di stabilità 2014**, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha **riconfermato** - anche se con decorrenza differita - la **nullità**.

Al riguardo, il Ministro ha evidenziato che **la legge di stabilità 2014 è intervenuta su una norma non più in vigore**, essendo stata sostituita appena qualche giorno prima dal decreto-legge "Destinazione Italia".

Ha, altresì, sottolineato che anche il Ministero dello sviluppo economico - interpellato in quanto Ministero competente sulle iniziative legislative citate - **ha convenuto sull'inefficacia della norma contenuta nella legge di stabilità**, *"ritenendo che la nullità dei contratti privi dell'attestazione di prestazione energetica sia eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria è da ritenersi maggiormente adeguata"*.

Ha, infine, preannunciato che sarà valutato, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, un **intervento di coordinamento normativo** “per l’eliminazione dell’erroneo richiamo al non più vigente comma 3-bis da parte dell’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità, per la risoluzione delle questioni interpretative sollevate dagli interroganti”.

Si allegano il testo dell’Interrogazione e la risposta del Ministro della Giustizia.

14507-Testo dell’Interrogazione e risposta del Ministro.pdf [Apri](#)